



COMUNE DI VEGLIE  
(Provincia di Lecce)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
SERVIZIO SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

**Numero 109 del 08/11/2010**

**Numero 390 Reg. Generale del 08/11/2010**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE. PROVVEDIMENTI**

L'anno 2010 il giorno 8 del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **BONETTINI Manuela**, Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Servizio SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI:

**Visti:**

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Vista la Legge n. 69/09 e, in particolare l'art. 32, che, ai commi 1 e 2, testualmente recita “1. *A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.*

*2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.”;*

Precisato che, con il D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito in Legge 26.02.2010, n. 25 il suindicato termine dell'01.01.2010 è stato prorogato all'01.01.2011;

Constatata, pertanto, la necessità di implementare un sistema che consenta il rispetto del dettato normativo;

Dato atto che è in essere un contratto d'appalto, della durata di anni cinque a far tempo dall'01.01.2007, stipulato con l'operatore economico PARSEC 3.26 s.r.l., con sede in Lecce al viale Grassi n. 4/C, codice fiscale e partita IVA 03791010758, avente a oggetto la fornitura, l'installazione e l'attivazione del software applicativo per la gestione dei Servizi comunali e dei servizi correlati, del valore annuale di € 16.000,00 IVA esclusa;

Preso atto dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta in data 20.07.2010 e acquisita agli atti del Settore Servizi Amministrativi, così articolata:

a)

- modulo messi € 700,00
- modulo albo pretorio on line € 300,00
- n. 2 giornate di formazione e assistenza € 660,00
- installazione e configurazione € 300,00

per un totale di € 1.960,00 oltre all'IVA

b)

assistenza e manutenzione, per l'anno 2011:

- modulo messi comunali € 500,00 per assistenza ed € 280,00 per manutenzione
- modulo albo pretorio on line € 105,00 per assistenza ed € 105,00 per

manutenzione  
per un totale di € 990,00 oltre all'IVA

Rilevato:

- che il contenuto dell'art. 25 della legge 109/94 sulle varianti in corso d'opera è stato riprodotto all'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con riferimento specifico ai soli contratti di lavori, mentre l'art. 114, comma 2 del Codice ha rimandato al nuovo regolamento di attuazione la disciplina delle ipotesi di varianti in corso di esecuzione anche per i contratti di servizi e forniture, nel rispetto del citato art. 132 in quanto compatibile;
- che, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, e al fine di ipotizzare estensioni dell'oggetto dei contratti di servizi/forniture in essere, occorre fare riferimento alle norme vigenti sulla contabilità di Stato, in particolare all'art. 11 del R.d. 18/11/1923 n. 2440, ai sensi del quale "qualora, nel corso dell'esecuzione, occorra un aumento o una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto", e all'art. 120 del Regolamento R.d. 23/5/1924, n. 827, in base al quale, nel caso di aumento o diminuzione oltre il quinto "l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione";

Evidenziato che la disciplina prevista all'art. 311 dello schema di nuovo regolamento di attuazione, in ordine alle varianti introdotte dalla stazione appaltante ai sensi del citato art. 114, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, riproduce in parte i casi tassativi già contemplati all'art. 132 del Codice dei contratti, pertanto *"2. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:*

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*
- b) omissis*
- c) omissis*

*3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.*

*4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.*

*5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.*

*6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori*

*oneri.”*

Ritenuto possibile, in attesa dell’emanazione del suddetto regolamento e nel rispetto della vigente disciplina di contabilità di Stato, la stipula di un atto aggiuntivo al fine di apportare variazioni all’oggetto del contratto in essere con la ditta PARSEC 3.26 s.r.l., in considerazione del possesso da parte di detto operatore economico dei requisiti di idoneità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’affidamento dell’ulteriore servizio/fornitura;

Effettuata una valutazione ponderata della convenienza economica di una siffatta estensione contrattuale;

Accertato che la spesa, rapportata al periodo novembre/dicembre 2010 quanto alla manutenzione e all’assistenza, ammonta a € 2.352,00 e trova copertura sul capitolo 50/7 bilancio corrente;

Visto l’allegato atto aggiuntivo, da sottoscrivere a cura delle parti a integrazione del vigente contratto d’appalto;

### **DETERMINA**

1. di integrare il sistema informativo già in uso presso l’Ente mediante l’implementazione di due moduli gestionali relativi alle attività di messo comunale e alla pubblicazione web di atti in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 32 della L. 69/09;
2. di integrare, a tal fine, il rapporto negoziale in essere con l’operatore economico PARSEC 3.26 s.r.l., con sede in Lecce al viale Grassi n. 4/C, codice fiscale e partita IVA 03791010758, mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo avente validità annuale;
3. di impegnare la somma di € 2.352,00 con imputazione al capitolo 50/7 bilancio corrente;
4. di differire a successivo atto, a valere sul bilancio 2011, l’impegno di spesa per l’assistenza e la manutenzione;
5. di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00;
6. di darer atto che si provvederà alla materiale liquidazione della somma impegnata con il presente ad avvenuta regolare fornitura e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale che dovrà essere vistata dal sottoscritto per attestazione della regolarità della fornitura.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
BONETTINI Manuela

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
ALEMANNO Cosimo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
GRASSO Giuliana